

# COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg.

Data 26-01-2017

Oggetto:	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017-CONFERMA E INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI</b>
----------	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) Biagiotti Alberto (Consigliere) Caporali Fabrizio (Consigliere) Garosi Manolo (Consigliere) Morini Anna Lucia (Consigliere) Franci Cesare (Consigliere) Bassi Paola (Consigliere) Bernardini Giuliano (Consigliere) Massai Sabrina (Consigliere)	Corda Giuseppe Maria (Consigliere) Nardi Gianluca (Consigliere)
Tot. Presenti: 9	Tot. Assenti: 2

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il Signor Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Espone Sindaco i contenuti della proposta. E' un'ulteriore tassa che si paga. Nella proposta sono individuati quali sono i servizi indivisibili. Le aliquote sono rimaste invariate e le elenca.

Dopo di chè;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 03/11/2016 con la quale si nomina il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei comuni della valdichiana senese n. 89 del 29/12/2016 con il quale la sottoscritta sig.ra Cinzia Rustici, dipendente del Comune di San Casciano dei Bagni, è stato confermata Responsabile della gestione associata dell'area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei Bagni e Area Servizio Tributi dei cinque comuni aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2017;

Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31.07.2014, il quale dispone che:

*"1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo provvedimento può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili."*

Considerato che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: comma 14 – **esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;**

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, e misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016," che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "milleproroghe", (pubblicato in G\_U-n- 304 del 30/12/2016);

Visto articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 " Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissis .....Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"....;

Visto quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma *"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."*

c) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: *«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»*. 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»*.

Atteso che con la deliberazione n.33 del 16.07.2015 era stato stabilito per l'anno 2015 di applicare detta componente dell'imposta IUC unicamente alla fattispecie delle abitazioni principali;

Richiamata la legge sopracitata del 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: comma 14 – **esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2016 con la quale sono state confermate le aliquote TASI approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16.07.2015;

Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute all'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 " Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

Richiamati, con la bozza di bilancio di previsione 2017/2019, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta:

Gestione e manutenzione patrimonio	Euro	16.755,04
Ambiente e verde pubblico	Euro	57.068,92
Servizi socio-assistenziali	Euro	111.306,75
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>185.130,71</b>
Gettito TASI	Euro	55.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI		29,71 %

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P., Bernardini G, Massai Sabrina), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

## **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 21 del 30/04/2016, relativamente alla componente TASI come risulta dal seguente prospetto:

	ALIQUOTE
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2,C/6 E C/7	2 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 PER MILLE
PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILE DIVERSE DA QUELLE SOPRA	"ZERO" PER MILLE

2. di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale;

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano;

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P., Bernardini G, Massai Sabrina), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

**Area Servizio Tributi**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 6 - 2017**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017-CONFERMA E  
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 6 - 2017 .

Pienza, 17-01-2017

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 6 - 2017 .

Pienza, 18-01-2017

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO.

**IL SINDACO**

FÈ FABRIZIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFERRI ALESSANDRO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2017 al 14-02-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 26/01/2017
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFERRI ALESSANDRO